

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità

Il Ministro

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, e in particolare l'articolo 400, concernente la disciplina dei concorsi per titoli ed esami e l'articolo 404 concernente le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 che introduce l'alfabetizzazione obbligatoria nella lingua inglese tra le finalità della scuola primaria e supera le disposizioni del decreto ministeriale 28 giugno 1991, articolo 1, in base al quale *"l'insegnamento della lingua straniera riguarda, di norma, le quattro lingue più diffuse: francese, inglese, spagnolo, tedesco"*;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
- VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante *"Disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento"*;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"* e, in particolare, l'articolo 1, commi da 109 a 114 e 192;
- VISTA l'ordinanza ministeriale 5 novembre 1994, n. 307, come modificata dal decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 275, recante le istruzioni per la formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, di accesso ai ruoli del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado;
- RAVVISATA la necessità di procedere alla revisione delle modalità di formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- primo e secondo grado, di cui alla citata ordinanza ministeriale n. 307 del 1994, per renderle più snelle, efficienti, efficaci, economiche e trasparenti anche attraverso l'utilizzo, a tali fini, delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012 concernente i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera;
- VISTO il decreto ministeriale 23 febbraio 2016, n. 96, recante i requisiti dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- VISTA la richiesta di acquisizione del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione del 12 gennaio 2016, prot. n. 878;
- VISTO il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso all'adunanza del 27 gennaio 2016;

ORDINA

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - b) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - c) Decreto: il decreto ministeriale 23 febbraio 2016, n. 96, recante i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
 - d) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
 - e) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
 - f) Cun: Consiglio universitario nazionale;
 - g) Afam: Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
 - h) professori universitari: i professori universitari di I e II fascia;
 - i) docenti Afam: docenti di ruolo presso le istituzioni Afam;
 - l) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
 - m) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Articolo 2

(Composizione delle commissioni giudicatrici)

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami a cattedre e a posti comuni e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, sono composte ai sensi del Decreto e nel rispetto delle indicazioni di cui all'Allegato A, che è parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza.
2. I presidenti e i componenti delle commissioni giudicatrici, inclusi i membri aggregati e i supplenti, sono individuati dal Dirigente preposto all'USR competente per territorio tra gli iscritti nell'elenco composto da coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto, abbiano presentato istanza ai sensi dell'articolo 3.
3. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unità, la commissione è integrata, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500, con altri tre componenti, oltre ai relativi membri aggregati e ai supplenti, individuati secondo le modalità di cui al comma 2 e in applicazione dell'articolo 404, commi 11 e 12, del Testo Unico.
4. In caso di mancanza di aspiranti, il Dirigente preposto all'USR competente nomina i presidenti e i componenti, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilità previsti dal Decreto e dalla normativa vigente.

Articolo 3

(Istanza degli aspiranti: termine e modalità di presentazione)

1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi al Dirigente preposto all'USR, secondo le modalità e i termini di cui ai successivi commi.
2. Nell'istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per i componenti aggregati. L'istanza è presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza. Fanno eccezione le istanze per la partecipazione alle commissioni di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto.
3. L'istanza è presentata esclusivamente on line, con le modalità specificate nei bandi di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 95, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a pena di esclusione.
4. Ai fini del comma 3:
 - a. gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei dirigenti scolastici e tecnici, dei docenti Afam nonché dei docenti del comparto scuola, utilizzano la procedura informatica POLIS presente nel sistema informativo del Ministero;
 - b. gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei professori universitari utilizzano la procedura informatica del Consorzio interuniversitario CINECA, che provvede a trasmettere le domande acquisite all'USR competente.
5. Gli aspiranti possono accedere alla suddetta procedura ai fini della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 secondo la tempistica indicata con avviso della Direzione generale per il personale scolastico.
6. Nell'istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato l'USR responsabile della nomina delle commissioni alle quali si intende partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

dichiarare, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti e l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui alla normativa vigente e al Decreto. In particolare, gli aspiranti devono dichiarare:

- a. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del Decreto nonché, per le classi di concorso ivi indicate, quelli di cui all'articolo 5 del Decreto;
- b. per gli aspiranti commissari, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del Decreto, nonché, per le classi di concorso ivi indicate, quelli di cui all'articolo 5 del Decreto;
- c. il possesso di ciascuno dei requisiti e l'assenza di tutte le cause di incompatibilità e delle situazioni di inopportunità di cui all'articolo 6 del Decreto. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dal comma 2, lettera *b*) del predetto articolo è resa dall'aspirante all'atto di insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga;
- d. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;
- e. l'Università e il settore scientifico-disciplinare o accademico-disciplinare di insegnamento (per i professori universitari e per i docenti delle istituzioni Afam); l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i dirigenti tecnici); la tipologia di posto e la classe di concorso di insegnamento (per i docenti del comparto scuola). Il personale collocato a riposo indica le medesime informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto;
- f. per i docenti su posto comune, di aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni nella scuola dell'infanzia o primaria, ovvero nella scuola secondaria di primo e secondo grado nella classe di concorso o ambito disciplinare cui si riferisce il concorso, secondo quanto previsto dall'Allegato A;
- g. per i docenti su posto di sostegno, di aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni su posto di sostegno, nella scuola dell'infanzia o primaria ovvero nella scuola secondaria di primo o di secondo grado a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso;
- h. per i docenti, le modalità di immissione in ruolo, cioè se siano stati immessi in ruolo da graduatoria di concorso per titoli ed esami o, in caso di immissione attraverso la graduatoria di cui all'articolo 401 del Testo unico, se risultati idoneo allo specifico concorso ordinario oppure se abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso il corso di laurea in scienze della formazione primaria, le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario o, per l'Afam, i bienni accademici di secondo livello;
- i. il curriculum vitae;
- l. il consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione del nominativo e del curriculum vitae nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it), ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

7. Gli aspiranti alla nomina di docente componente delle commissioni giudicatrici per la scuola primaria devono dichiarare, inoltre, l'eventuale possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 5, del Decreto.
8. Gli aspiranti docenti alla nomina di componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e di una delle lingue straniere previste dal decreto di indizione del concorso, partecipano per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che richiedono l'integrazione della commissione. I medesimi aspiranti devono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 7, del Decreto.
9. Relativamente alle procedure concorsuali delle classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado, Storia della musica (A53), Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (A55), Tecnologie musicali (A63), e Teoria, analisi e composizione (A64) dei licei musicali è consentito presentare istanza ai docenti, in possesso dei requisiti, titolari nelle classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A di cui al D.M. 39/98, che sono stati utilizzati presso i licei musicali per almeno un biennio ai sensi dell'articolo 6-bis del CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie.
10. Relativamente alle classi di concorso della scuola secondaria per le quali, in ragione del numero esiguo di posti conferibili, ai sensi dell'articolo 400 del Testo Unico come modificato dalla Legge, è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure, le istanze possono essere presentate solo dai commissari in servizio nella regione presso la quale è disposto lo svolgimento della procedura concorsuale aggregata o da aspiranti collocati a riposo, ivi residenti.

Articolo 4

(Costituzione delle commissioni)

1. I Dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonché a seconda che si tratti di personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it) e sui siti degli USR.
2. Gli elenchi nominativi degli aspiranti presidenti sono trasmessi, per la prescritta validazione:
 - a. al Cun, relativamente ai professori universitari;
 - b. alla competente Direzione Generale, relativamente ai docenti delle istituzioni Afam.
3. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti, dai Dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti e i componenti supplenti. Nella composizione delle commissioni:
 - a. si tiene conto, per i docenti componenti aggregati di cui all'articolo 3, comma 8, di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, del Decreto;
 - b. si tiene conto, per la scuola primaria, di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del Decreto;
 - c. si tiene altresì conto della vicinanza della sede di servizio dell'aspirante o, in caso di quiescenza, della residenza alle sedi di correzione delle prove di esame ovvero di espletamento delle prove orali.
4. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni. I decreti con i quali sono costituite le



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

7. Gli aspiranti alla nomina di docente componente delle commissioni giudicatrici per la scuola primaria devono dichiarare, inoltre, l'eventuale possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 5, del Decreto.
8. Gli aspiranti docenti alla nomina di componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e di una delle lingue straniere previste dal decreto di indizione del concorso, partecipano per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che richiedono l'integrazione della commissione. I medesimi aspiranti devono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 7, del Decreto.
9. Relativamente alle procedure concorsuali delle classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado, Storia della musica (A53), Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (A55), Tecnologie musicali (A63), e Teoria, analisi e composizione (A64) dei licei musicali è consentito presentare istanza ai docenti, in possesso dei requisiti, titolari nelle classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A di cui al D.M. 39/98, che sono stati utilizzati presso i licei musicali per almeno un biennio ai sensi dell'articolo 6-bis del CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie.
10. Relativamente alle classi di concorso della scuola secondaria per le quali, in ragione del numero esiguo di posti conferibili, ai sensi dell'articolo 400 del Testo Unico come modificato dalla Legge, è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure, le istanze possono essere presentate solo dai commissari in servizio nella regione presso la quale è disposto lo svolgimento della procedura concorsuale aggregata o da aspiranti collocati a riposo, ivi residenti.

Articolo 4

(Costituzione delle commissioni)

1. I Dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonché a seconda che si tratti di personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it) e sui siti degli USR.
2. Gli elenchi nominativi degli aspiranti presidenti sono trasmessi, per la prescritta validazione:
 - a. al Cun, relativamente ai professori universitari;
 - b. alla competente Direzione Generale, relativamente ai docenti delle istituzioni Afam.
3. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti, dai Dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti e i componenti supplenti. Nella composizione delle commissioni:
 - a. si tiene conto, per i docenti componenti aggregati di cui all'articolo 3, comma 8, di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, del Decreto;
 - b. si tiene conto, per la scuola primaria, di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del Decreto;
 - c. si tiene altresì conto della vicinanza della sede di servizio dell'aspirante o, in caso di quiescenza, della residenza alle sedi di correzione delle prove di esame ovvero di espletamento delle prove orali.
4. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni. I decreti con i quali sono costituite le